Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°282 CSAT 18 del 13 febbraio 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 13 febbraio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 71/A
A.S.D. CITTA' DI SAMBUCA DI SICILIA (AG) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Milanese Ettore, squalifica per sei gare calciatore sig. Cacciatore Andrea, ammenda 100,00 a carico della Società.
Campionato Seconda Categoria, gir.A: Gara A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia/Polisportiva Alqamah F.C. del 21/01/2018 - C.U. n. 248 del 24/01/2018.

Con gravame ritualmente proposto, la A.S.D. Città Sambuca di Sicilia impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendo «*la riduzione delle squalifiche avverse ai due nostri tesserati Ettore Milanese e Cacciatore Andrea, l'annullamento della multa*».
L'appellante nel proprio scritto difensivo, dopo aver osservato che la medesima società nel campionato precedente ha vinto la coppa di disciplina, fornisce una versione in parte differente dei fatti avvenuti durante lo svolgimento della gara, con particolare riferimento al tesserato Milanese che, sostiene, non sarebbe mai entrato in campo e, pertanto, mai avrebbe potuto essere espulso essendo rimasto per tutto l'incontro in panchina e, inoltre, sostenendo che sicuramente «*avrebbe protestato vivacemente durante la partita ed a fine gara*», ma che mai avrebbe strattonato l'arbitro.
Ad avvalorare le precedenti affermazioni vi sarebbe stata la presenza in campo a fine partita di due carabinieri - come indicato nel referto di gara - che, a detta della Società, in tale ipotesi avrebbero dovuto di certo intervenire. Analoghe considerazioni sono svolte dall'appellante con riferimento al calciatore Cacciatore che «*avrà protestato vivacemente ed avrà asserito frasi spiacevoli all'arbitro*», ma negando di avere strattonato il direttore di gara, anche in questo caso perché inverosimile alla presenza delle forze dell'ordine.
Con riferimento all'ammenda, infine, veniva chiesto l'annullamento poiché «*i palloni in campo erano gettati solo per velocizzare la ripresa del gioco senza causare interruzioni della gara*».
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1 i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince quanto segue. Innanzitutto, si fa riferimento alla circostanza che a fine gara - dopo il fischio finale - «*sono entrati due carabinieri sul terreno di gioco*», con riferimento, invece, al comportamento del pubblico il direttore di gara rileva che in prossimità dell'azione per due volte sarebbe stato lanciato un pallone sul terreno di gioco e che per gran parte della gara venivano proferite parole offensive nei suoi confronti e degli avversari.
Con riguardo al calciatore Milanese, il referto dà atto che lo stesso, al 48° del s.t., nonostante fosse stato più volte richiamato gridava frasi dal seguente tenore «*… non hai capito un …., vattene a casa, cretino, vedi che giochiamo in casa stai attento*», e vieppiù Milanese entrava sul terreno di gioco «*… pretendendo di avere ragione e spingendomi*

prendendomi per il braccio», rientrando in campo pure a fine partita protestando e gridando contro l'arbitro.
Annotava, infine, l'arbitro di non averlo scritto nel refertino di fine gara per un'incomprensione, ma di avere realmente espulso il calciatore Milanese.
Il supplemento inoltre riportava che a fine gara, il calciatore Cacciatore Andrea, già ammonito, iniziava a protestare e gridare contro il direttore di gara, spintonandolo; «*con l'arrivo di due carabinieri la situazione si è appena calmata e siamo rientrati tutti negli spogliatoi*».
Quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali, se non in relazione ad aspetti formali appresso meglio indicati, e del resto, con riferimento agli episodi riportati in atti, l'appellante non li nega, ma fornisce una ricostruzione diversa dei fatti, cercando in buona sostanza di supportarla con la supposta presenza delle forze dell'ordine al momento degli "spintonamenti" dei due calciatori nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
E invero, il calciatore Milanese non risulta tra gli espulsi nel refertino di fine gara, e pur tuttavia il direttore di gara dava contezza di tale omissione nel referto. Le circostanze allo stesso calciatore addebitate non mutano, in ogni caso, la sanzionabilità delle condotte poste in essere dallo stesso tesserato, in parte non disconosciute neppure dall'appellante.
In generale, la supposta "prova" della presenza dei carabinieri secondo il principio dell' "*id quod plerumque accidit*" non può in ogni caso trovare accoglimento, non soltanto, per il valore fidefacente del referto di gara, ma anche perché la loro presenza, pure rilevata dall'arbitro, sarebbe avvenuta dopo gli episodi di "spintonamento" e proprio con il loro arrivo, «*la situazione si sarebbe calmata*».
Ciò non di meno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini appena più equi le sanzioni comminate ai sigg. Milanese e Cacciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica del sig. Milanese Ettore in sei giornate di squalifica, e la squalifica del sig. Cacciatore Andrea in cinque giornate di squalifica, conferma l'ammenda comminata a carico della Società. Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 74/A

A.S.D. CALCIO AVOLA (SR) appello avverso squalifica per 4 gare al calciatore La Bruna Corrado.
Campionato di Eccellenza gir.B. Gara A.S.D. Avola/A.S.D. Real Aci del 21/01/2018 - Comunicato n.248 del 24/01/2018.

Con tempestivo gravame la A.S.D. Calcio Avola impugna la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che il calciatore, una volta espulso, aveva solo tentato di colpire un avversario, autore di una serie di falli ed insulti nei suoi confronti; aveva quindi compiuto un mero gesto di stizza, sanato poi dalla immediata riconciliazione con lo stesso alla fine della gara, senza suscitare peraltro alcun conflitto tra le squadre; chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ricordando che secondo l'art.35 c.1.1 del C.G.S. gli atti ufficiali "fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva quanto annotato dall'arbitro sul conto del La Bruna, secondo cui lo stesso "*a gioco fermo, tentava di colpire un avversario e successivamente … alla espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, togliendosi la maglia ufficiale, faceva rientro correndo verso l'avversario … colpendolo con un pugno al viso*".
Alla stregua di quanto sopra, ritiene la Corte che la sanzione inflitta al La Bruna appare

congrua essendo la sua condotta biasimevole sia per lo scadimento in violenza, sia per la reiterazione della stessa.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 76/A

A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES (SR) appello avverso squalifica del calciatore Mauceri Angelo fino al 30.6.2020.
Campionato Giovanissimi Regionale, Gara A.S.D. Pantanella Sport/A.S.D. Libertas Rari Nantes del 20/01/2018 - Comunicato n.250 del 25/01/2018.

Con tempestivo gravame la A.S.D. Libertas Rari Nantes impugna la decisione del Giudice Sportivo, evidenziando la involontarietà ("istintivamente ha allungato il piede al DDG") e, comunque, la tenuità della violenza usata verso l'arbitro, che infatti ha poco dopo ripreso la direzione della gara. La reclamante chiede pertanto la rideterminazione della sanzione applicata o la sostituzione con pena alternativa.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ricordando che secondo l'art.35 c.1.1 del C.G.S. gli atti ufficiali "fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva quanto annotato dall'arbitro sul conto del Mauceri, secondo cui lo stesso "*nel momento in cui notificavo l'espulsione* (per doppia ammonizione) *… mi colpiva con un calcio di lieve entità all'altezza della tibia, provocandomi un leggero dolore, tale da dovere momentaneamente sospendere la gara. Rientrato nello spogliatoio, ho applicato …del ghiaccio spry e dell'acqua fredda. Dopo questa applicazione mi sono reso conto di poter riprendere la gara e portarla a termine senza ulteriori problemi* ".
Alla stregua di quanto sopra, ritiene la Corte che il comportamento del Mauceri, per quanto biasimevole per il ripetersi delle proteste e per essere poi scaduto in violenza, ha avuto limitate conseguenze e nessun coinvolgimento di altri partecipanti alla gara.
La sanzione inflitta può dunque essere ridotta come da dispositivo.
Inoltre si dispone che il Mauceri debba seguire, ai sensi dell'art.16 c.4 del C.G.S. un percorso diretto ad affermare il rispetto dei valori sportivi ed a favorire il processo educativo nella pratica del gioco del calcio, per cui gli si fa obbligo di seguire proficuamente entro il 31/05/2019 un "corso arbitri" presso una Sezione A.I.A., che dovrà certificare l'avvenuto adempimento dell'onere, con avvertenza che, in caso di mancata osservanza di tale prescrizione, lo stesso calciatore sarà deferito alla Procura Federale per l'inasprimento della sanzione a suo carico.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Mauceri Angelo nella squalifica fino al 30/06/2019 e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa-reclamo non versata.
Manda la presente decisione alla Sezione A.I.A. di Siracusa con obbligo di comunicare a questa Corte ed al Comitato Regionale arbitri l'avvenuto adempimento o meno, da parte del calciatore Mauceri Angelo, di quanto posto a suo carico entro la data del 31/05/2019.

Procedimento 79/A

A.S.D. MUXAR (AG) Avverso: a) assegnazione gara perduta per 0-3; b) squalifica fino al 30/06/2020 del calciatore sig. Antonino Di Franco; c) squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Scarito; d) squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Lorenzo Puma, Flavio Mulè e Salvatore Soldano.

Campionato 2^ Cat. Girone “G” Gara: Muxar/Master Pro Calcio del 28/01/2018 - C.U. n. 259 del 31/01/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Muxar impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che: a) la gara è stata sospesa dall’arbitro non perché abbia espulso un numero di calciatori tali da non consentire la prosecuzione della stessa in quanto non solo non avrebbe notificato alcuna espulsione ma nemmeno avrebbe rilasciato alle società il c.d. rapportino di fine gara. Mentre, sempre secondo la reclamante, la verità consisterebbe nel fatto che il direttore di gara, nonostante la presenza delle forze dell’ordine avrebbe avuto paura ragion per cui chiede che la stessa venga ripetuta; b) che il calciatore Antonino Di Franco avrebbe effettivamente colpito il direttore di gara ma ciò sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria a causa di una spinta che avrebbe ricevuto nella concitazione del momento. c) per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Giuseppe Scarito questi, secondo la reclamante, si sarebbe limitato a una protesta verbale nei confronti del direttore di gara; d) per quanto attiene le squalifiche irrogate ai calciatori Puma, Mulè e Soldano la società reclamante sostiene che gli stessi abbiano solo assunto un semplice comportamento protestatario che giammai è sfociato in un comportamento minaccioso.
Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della reclamante avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.
Nulla è pervenuto da parte della consorella.
Preliminarmente la Corte deve dichiarare improcedibile il capo dell’appello relativo alla posizione del calciatore sig. Antonino Di Franco avendo questi impugnato personalmente ed autonomamente la sanzione a suo carico.
Nel merito letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di una gara, si rileva che al 48’ del 1° t. è stato espulso il n.4 della soc. Muxar sig. Antonino Di Franco per somma di ammonizioni.
L’arbitro, benchè avesse appena subito una aggressione da quest’ultimo calciatore, cercava di riprendere il gioco ma veniva accerchiato da alcuni calciatori della Soc. Muxar che non solo protestavano nei suoi confronti ma altresì lo minacciavano.
In ragione di quanto sopra intervenivano prontamente le forze dell’ordine presenti che cercavano di ristabilire l’ordine.
In particolare il direttore di gara in tale frangente riusciva ad individuare i calciatori Salvatore Sodano, Puma Lorenzo e Mulè Flavio che proferivano nei suoi confronti frasi dall’evidente tenore irriguardoso.
Nello stesso frangente il calciatore sig. Giuseppe Scarito non solo proferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro, ma cercava nel contempo di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento del proprio capitano.
E’ a questo punto che l’arbitro, onde evitare ulteriori incidenti e tensioni notificava verbalmente al capitano della soc. Muxar l’espulsione dei calciatori Soldano, Puma, Mulè e Scarito ragion per cui constato che la Soc. Muxar era rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito per la prosecuzione della gara ne determinava la conclusione anzi tempo.
Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante in ordine alla conclusione della gara non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui va condivisa non solo la decisione dell’arbitro di notificare verbalmente al capitano le espulsioni ma anche quella di sospendere la gara per la inferiorità numerica in cui si è venuta a trovare l’A.S.D. Muxar con la conseguenza che deve confermarsi la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale di assegnarle gara perduta per 0-3.

Per quanto riguarda invece le sanzioni a carico dei calciatori il gravame può trovare parziale accoglimento in quanto i comportamenti posti in essere dai calciatori Lorenzo Puma, Flavio Mulè e Salvatore Soldano devono considerarsi, stante la genericità della refertazione, come irriguardosi ed offensivi ragion per cui la sanzione a loro carico ben può contenersi nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. e ciò anche in considerazione che quanto da loro posto in essere è avvenuto in un unico ed isolato contesto.
Parimenti va rideterminata la sanzione a carico del sig. Giuseppe Scarito atteso che in base alle risultanze ufficiali (anche queste espresse in forma assolutamente generica) il comportamento dallo stesso posto in essere deve essere qualificato come offensivo ed aggressivo avvenuto anch'esso in un unico ed isolato contesto ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara improcedibile il capo del gravame relativo alla posizione del calciatore Di Franco Antonino.
Ridetermina in due giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori Lorenzo Puma, Flavio Mulè e Salvatore Soldano ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Giuseppe Scarito, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 80/A

A.S.D. REAL CAPPUCCINI ACIREALE (CT) avverso omologazione risultato gara.
Campionato 3^ Cat. Girone "A" Gara ACD Zafferana/Real Cappucini Acireale del 27/01/2018.
C.U. n. 32 del 31/01/2018 Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Real Cappuccini Acireale impugna la decisone assunta dal Giudice Territoriale relativa all'omologazione del risultato della gara riportata in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che al 40' del 2° t. sul risultato dello 0-0 a seguito di un fallo commesso al limite dell'area di rigore dell'A.C.D. Zafferana il direttore di gara veniva accerchiato da diversi calciatori di quest'ultima società espellendone, conseguentemente, cinque così come risultante dalla velina di fine gara. A questo punto, prosegue la reclamante, intervenivano anche i componenti della panchina per cui il direttore di gara, temendo per la propria incolumità, fischiava la fine.
Pertanto, secondo l'assunto dell'appellante, il Giudice Sportivo Territoriale non poteva omologare il risultata della gara ma doveva, al contrario, assegnare gara perduta per 0-3 all'A.C.D. Zafferana.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che i comportamenti protestatari posti in essere dai tesserati dell'A.C.D. Zafferana non si sono verificati, come sostiene la reclamante, al 40' del 2° t. ma bensì al 47' del 2° tempo. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dall'arbitro, i fatti sopra descritti, ad eccezione di quanto posto in essere dal calciatore Marchese Vito, risultano essere avvenuti dopo che il direttore di gara aveva dichiarato terminata regolarmente la gara.
In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato e, pertanto, come tale deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame confermando, conseguentemente, il risultato conseguito in campo.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 81/A
Del sig. ANTONINO DI FRANCO, personalmente, avverso squalifica fino al 30/06/2020.
Campionato 2^ Cat. Girone "G" Gara: Muxar/Master Pro Calcio del 28/01/2018 - C.U. n. 259 del 31/01/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Antonino Di Franco, personalmente, impugna la decisione assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi che non avrebbe colpito volontariamente il direttore di gara ma vi sarebbe rovinato addosso in maniera del tutto involontaria a causa di una spinta che avrebbe ricevuto nella concitazione del momento.
Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dallo stesso reclamante avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di una gara rileva che al 48' del 1° t. è stato espulso il n.4 della soc. Muxar sig. Antonino Di Franco per somma di ammonizioni, questi una volta avuta notificata l'espulsione colpiva l'arbitro con una testata al petto causandogli un lieve dolore.
Tale aggressione, peraltro, non avrebbe impedito al direttore di gara di proseguire nella direzione dell'incontro.
Ciò posto, quanto sostenuto dal reclamante, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara non di meno questa Corte ritiene che il gravame possa comunque trovare parziale accoglimento in quanto la sanzione, così come inflitta, dal giudice di prime cure può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo atteso che il gesto, seppur violento, non ha causato danni fisici residuali al direttore di gara se non del lieve dolore tant'è che l'arbitro dichiara di essere stato nelle condizioni di poter proseguire nella direzione della gara se non fossero intervenuti ulteriori fattori che ne hanno poi determinato la sospensione e ciò senza contare che il tutto è avvenuto in unico ed isolato contesto e che il medesimo, così come accertato da questa Corte, nell'ultimo quinquennio è stato oggetto di una sola espulsione per somma di ammonizioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31 dicembre 2019 la squalifica a carico del calciatore Di Franco Antonino.
Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 89/A
A.S.D. VALLEDOLMO (PA) Avverso inibizione fino al 31/10/2018 del dirigente Alessandro Domina.
Campionato 2^ Cat. Girone "G" Gara Valledolmo/Calcio Per Caltavuturo del 04/02/2018.
C.U. n.270 del 07/02/2018.

Con gravame inviato a mezzo e-mail non certificata l'A.S.D. Valledolmo impugna la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al proprio dirigente ed in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che questi si sarebbe limitato ad assumere un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro mai sfociato in un comportamento violento per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in maniera più equa in relazione a quanto effettivamente posto in essere.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come pervenuto è privo di sottoscrizione con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 5 dell'art. 33. del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI